



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA  
ISTRUZIONE CULTURA  
SERVIZI ALLA  
PERSONA - S.U.A.

SERVIZIO ISTRUZIONE E  
POLITICHE SOCIALI

Via Cadello 9/b  
09131 Cagliari  
0704092052-48

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA  
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**Art. 1****Finalità e ambito di applicazione**

1. La Città Metropolitana di Cagliari riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e fornisce loro il servizio di assistenza specialistica educativa.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dell'ambito metropolitano in attuazione dell'art. 73, comma 1 bis, lettera a) della L. R. N° 9/2006, che attribuisce alle unioni di comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio", in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione.

**Art. 2****Normativa di riferimento**

1. Costituiscono normativa di riferimento per il presente regolamento, di rango primario e/o secondario, i seguenti provvedimenti:
  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  2. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (art. 73) - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
  3. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
  4. Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 08.10.2020 "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità: Linee guida regionali".

**Art. 3****Aventi diritto**

1. Il servizio è prestato in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. n° 104 del 1992 frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana che presentano grave compromissione nell'area della comunicazione e/o dell'autonomia e/o socializzazione per i quali sia stata avanzata richiesta alla scuola da parte della famiglia e predisposto dalla scuola stessa il P.E.I., certificato e richiesto dal profilo di funzionamento, così come all'art. 5 del presente regolamento. L'assistenza specialistica educativa viene attivata nei casi individuati secondo una scala di priorità, tenendo conto della gravità della patologia, dalla completezza della documentazione e del rispetto dei tempi definiti dal presente regolamento all'art. 5.
2. L'assistenza specialistica educativa viene attivata nei casi individuati secondo una scala di priorità, tenendo conto della gravità della patologia, dalla completezza della documentazione e del rispetto dei tempi definiti dal presente regolamento all'art. 5.

**Art. 4****Definizione e caratteristiche dei Servizi di Supporto*****Assistenza educativa specialistica***

1. Il servizio si concretizza attraverso l'assistenza specialistica con lo scopo di affrontare le difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico.
2. La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza specialistica educativa in modalità esternalizzata a mezzo di appalto di servizi.
3. Il servizio di assistenza specialistica è prestato dall'Amministrazione per il tramite di Operatori economici (Imprese e/o Cooperative sociali) selezionati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti, attraverso educatori



professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti – diploma di laurea non inferiore ai quattro anni, secondo gli ordinamenti previgenti al D. M. 509/1999 oppure laurea specialistica di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM) - oppure titolo di studio equiparato alle suddette lauree conseguito in uno stato dell'Unione Europea, che abbiano almeno due anni di esperienza lavorativa nell'ambito della disabilità.

4. L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista e quantificata nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e/o nel programma di lavoro individualizzato definito dal G.L.H. (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza delle ATS e quelle sociali del Comune di residenza dello studente.

5. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola.

6. Il servizio di assistenza educativa non è espletato in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo casi eccezionali di problematiche complesse, per i quali la necessità della compresenza dev'essere prevista, quantificata e motivata nel P.E.I.

7. Il servizio di assistenza educativa si svolge esclusivamente all'interno del territorio della Città Metropolitana: principalmente all'interno della struttura scolastica frequentata dallo studente, o, in modalità D.A.D., o se previsto nel PEI, nelle sedi di svolgimento delle attività di alternanza scuola/lavoro ora denominate PCTO o delle altre visite didattiche programmate con la classe, previo nullaosta della Città Metropolitana.

### **Servizio OSS**

La Città Metropolitana eroga il servizio di OSS. in via eccezionale, nei limiti orari di cui al presente regolamento ed esclusivamente per le situazioni certificate come "di particolare complessità" dall'équipe medico psicopedagogica, a supporto di studenti affetti da patologie plurime; esse devono essere certificate dal Servizio dell'ATS di competenza del singolo studente, che ne attesta la situazione "di particolare complessità" socio-sanitaria e richiede l'intervento dell'operatore socio sanitario in aggiunta al personale ATA incaricato dalla scuola;

Gli OSS non possono svolgere mansioni che sono di esclusiva competenza medico-infermieristica.

Gli Oss non possono sostituire il personale ATA della scuola incaricato dell'Assistenza di base.

## **Art. 5 Documentazione richiesta**

### **Servizio di Assistenza Educativa Specialistica**

1. La famiglia dello studente (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) richiede l'attivazione del servizio di assistenza specialistica educativa per l'anno scolastico successivo con apposito modulo predisposto dalla Città Metropolitana e messo a disposizione nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado - sul sito web dell'Amministrazione, allegando la seguente documentazione:

- a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'INPS attestante la natura e il grado di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- b) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente l'indicazione per l'assistenza educativa specialistica;
- c) eventuali altri documenti a completamento della diagnosi e finalizzati alla conoscenza dello studente.

2. Il Dirigente scolastico, dal 1 al 30 aprile, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per il servizio, inoltra le richieste presso l'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico del Servizio Istruzione della Città Metropolitana allegando il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto collegialmente dagli insegnanti dello studente ed eventualmente dall'educatore professionale incaricato per l'assistenza educativa specialistica, dai medici specialistici, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata.

3. Il PEI così redatto costituisce lo strumento operativo che permette l'individuazione degli interventi da attuare, l'eventuale specializzazione dell'educatore, le risorse su cui fare affidamento e gli obiettivi da perseguire.

4. La suddetta documentazione è presa in carico ed esaminata dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art. 7.

5. Il termine per la presentazione delle domande di assistenza da parte delle scuole è stabilito tassativamente dal 1 al 30 aprile. L'accesso al portale dedicato sarà interdetto a partire dalle ore 23.29 del 30 aprile.

6. È ammesso soccorso istruttorio a completamento della documentazione carente, sulla base dell'esame della Commissione tecnica, entro il successivo 5 settembre. Solo per casi particolari (per es. trasferimento da altri istituti fuori sede, rilascio prima



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

**SETTORE PUBBLICA  
ISTRUZIONE CULTURA  
SERVIZI ALLA  
PERSONA - S.U.A.**

**SERVIZIO ISTRUZIONE E  
POLITICHE SOCIALI**

Via Cadello 9/b  
09131 Cagliari  
0704092052-48

certificazione L. 104/92) possono essere ammesse nuove richieste di assistenza educativa purché pervenute alla Città Metropolitana entro e non oltre il 30 settembre.

7. Il numero massimo delle ore di servizio educativo che garantisce l'Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio da valutarsi in sede di affidamento del servizio, è di 16 settimanali: qualora le ore non siano chiaramente precisate nel PEI si provvederà d'ufficio all'attivazione del servizio per n. 4 ore settimanali, in attesa che il medesimo PEI venga adeguato o trasmesso il verbale di GLHo con la precisazione del fabbisogno orario. Tali adeguamenti devono pervenire entro il 30 novembre.

8. Sarà possibile, eccezionalmente, consentire l'erogazione del servizio per un numero di ore superiore a 16 settimanali, solamente se previsto e adeguatamente motivato nel P.E.I. con riferimento alla condizione clinica/psicologica dello studente.

9. Le ore di assistenza educativa non dovranno essere svolte in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo motivate eccezioni previamente autorizzate. Ciò in quanto il sovrapporsi di più figure educative adulte accanto allo studente disabile (oltre all'insegnante curricolare), che intervengono in campi e modalità differenziati durante la stessa ora di lezione possono compromettere la conquista dell'autonomia dell'allievo e della sua capacità di comunicazione, a cui l'assistenza educativa mira.

### **Servizio dell'Operatore Sociosanitario**

1. La famiglia dello studente (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) richiede l'attivazione del servizio di assistenza specialistica educativa per l'anno scolastico successivo con apposito modulo, predisposto dalla Città Metropolitana e messo a disposizione nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado e sul sito web dell'Amministrazione, da consegnare alla scuola allegando la seguente documentazione:

- a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'INPS attestante la natura e il grado di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- b) certificazione rilasciata dall'ATS attestante la situazione "di particolare complessità" sociosanitaria che richiede l'intervento dell'operatore socio sanitario in aggiunta al personale ATA incaricato dalla scuola;
- c) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente la richiesta e le modalità di esplicazione dell'intervento professionale dell'OSS;
- d) eventuali altri documenti a completamento della diagnosi e finalizzati alla conoscenza dello studente.

2. Il Dirigente scolastico, dal 1 al 30 aprile, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per il servizio, inoltra le richieste presso l'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico del Servizio Istruzione della Città Metropolitana allegando il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto collegialmente dagli insegnanti dello studente ed eventualmente dall'educatore professionale incaricato per l'assistenza educativa specialistica, dai medici specialistici, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata. Il P.E.I. deve contenere l'indicazione e la quantificazione del servizio richiesto, sulla base della documentazione medico-specialistica, a cura della componente medico psico-pedagogica.

3. Il servizio di OSS si svolge esclusivamente all'interno dell'istituto scolastico e in nessun caso può essere erogato in altri luoghi nemmeno in casi di didattica in modalità DAD. Il numero massimo delle ore di servizio OSS per il singolo studente è di 16 settimanali.

4. Gli OSS non possono svolgere mansioni che sono di esclusiva competenza medico-infermieristica.

5. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, e 13 Decreto Legislativo n. 66 del 2017 il personale ATA assegnato alle Istituzioni Scolastiche è tenuto a svolgere le attività di assistenza di base allo studente disabile. Il personale O.SS. incaricato dalla Città Metropolitana, non può in nessun caso sostituire il personale scolastico – collaboratore personale ATA, nello svolgimento dell'assistenza di base.

6. Trattandosi di un intervento particolarmente complesso è necessaria la massima collaborazione tra l'Istituzione scolastica, l'ATS e l'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico.

### **Art. 6 Esclusioni**

1. Non sono ammesse le richieste denominate di assistenza specialistica educativa ma miranti sostanzialmente:

- alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'istituzione scolastica;
- ad integrare le ore di sostegno didattico.



### Art. 7 Commissione Tecnica

1. L'Amministrazione metropolitana, per la valutazione delle richieste per l'assistenza specialistica educativa e per l'operatore sociosanitario, si avvale di una Commissione Tecnica, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione, costituita da:

- il Dirigente del Settore o suo delegato che la presiede;
- due esperti in materia di integrazione inclusione scolastica, interni o esterni all'Ente.

2. La Commissione Tecnica:

- si riunisce per la prima volta entro il mese di maggio per la valutazione e pianificazione delle richieste pervenute, predisporre un quadro di ripartizione del servizio tra le scuole richiedenti e lo comunica ad ogni singolo istituto entro il 25 giugno;
- si riunisce e aggiorna periodicamente il quadro complessivo di organizzazione del servizio di ogni Istituto Scolastico.

Delle riunioni della Commissione viene redatto un verbale, numerato progressivamente per anno solare, datato e firmato dai partecipanti, contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni. Il verbale è approvato con determinazione dirigenziale.

### Art. 8 Attivazione e revoca del Servizio

1. L'Amministrazione metropolitana attiva il servizio di assistenza specialistica educativa in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base dei verbali della Commissione Tecnica approvati con determinazione dirigenziale.
2. Il servizio viene revocato in caso di assenza prolungata – ingiustificata – superiore ai 10 giorni, dello studente.

### Art. 9 L'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico

1. L'Ufficio Orientamento e Supporto Psico-pedagogico della Città Metropolitana cura la pre-istruttoria delle richieste di assistenza educativa specialistica e dell'operatore sociosanitario pervenute dagli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; esse vengono trasmesse alla Commissione Tecnica fornendo alla stessa ogni informazione e supporto tecnico relativo al servizio. L'Ufficio svolge inoltre funzione di raccordo con le altre agenzie e servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo individualizzato del singolo studente, nonché azioni di supervisione, monitoraggio continuo e censimento del bisogno.

2. L'Ufficio Orientamento e Supporto Psico-pedagogico garantisce uno spazio di consulenza alle Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie, alle Associazioni e alle persone interessate a vario titolo sulle tematiche relative all'integrazione e alla completa inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

3. L'Ufficio predisponde in proprio e/o si attiva per sostenere progetti innovativi, incrementare esperienze di integrazione interistituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

4. L'Ufficio provvede al monitoraggio annuale del Servizio di Assistenza Specialistica Educativa rivolto alle scuole e alle famiglie per la valutazione di efficacia dell'intervento, approvando l'esito del monitoraggio con apposito atto dirigenziale.

5. L'ufficio provvede ogni anno scolastico alla redazione di un documento annuale operativo entro il 30 aprile. Il documento annuale operativo è predisposto sulla base delle richieste pervenute, dei verbali della Commissione Tecnica e dei progetti pervenuti dai singoli Istituti. Il Documento Annuale Operativo, approvato con determinazione dirigenziale, indica le modalità di erogazione del servizio, le tipologie degli interventi, gli Istituti che ne usufruiscono, il monte ore e le professionalità operanti nell'anno in corso e costituisce uno dei documenti utili per la programmazione del servizio per l'anno successivo.



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA  
ISTRUZIONE CULTURA  
SERVIZI ALLA  
PERSONA - S.U.A.

SERVIZIO ISTRUZIONE E  
POLITICHE SOCIALI

Via Cadello 9/b  
09131 Cagliari  
0704092052-48

#### Art. 10

#### Competenze delle Istituzioni Scolastiche

1. Sulla base delle disposizioni ministeriali le Istituzioni Scolastiche inseriscono nel PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto i criteri e le indicazioni per programmare e realizzare i percorsi per l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità.
2. Gli Istituti scolastici inoltre provvedono a:
  - entro il 30 aprile inoltrare all'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico le richieste di assistenza specialistica educativa ed eventualmente dell'operatore sociosanitario, secondo quanto stabilito nell'art. 5;
  - nominare e comunicare agli uffici della Città Metropolitana un Docente referente per l'integrazione;
3. Il Consiglio di classe, sulla base della documentazione acquisita dal Gruppo di Lavoro sull'Handicap, con la partecipazione degli operatori specialisti dell'ATS, degli operatori degli Enti Locali, degli educatori, della famiglia dello studente, elabora il P.E.I. contenente le necessità specifiche dello studente, come il servizio educativo, il servizio OSS e l'eventuale richiesta del contributo per trasporto.
4. Le Istituzioni scolastiche metropolitane si attengono, nella formulazione dei PEI, alle prescrizioni del presente regolamento.

#### Art. 11

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2023-24. Sostituisce ed abroga *in toto* il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 10 del 19/05/2017.